L'utilità delle questioni di legittimità costituzionale NON ACCOLTE

1)

Sentenze interpretative di rigetto (infondatezza nei sensi di cui in motivazione)

Ad es. sentenza 173/2024 in materia di divieto di avvicinamento alla persona offesa: la Corte nel rigettare la qlc ha fornito un'interpretazione adeguartice della norma censurata, l'art. 282 ter cpp. Ha in particolare negato la sussistenza di un automatismo in ordine all'applicazione di misure più gravi in caso di non attuabilità per ragioni tecniche della modalità del controllo elettronico, riconoscendo comunque al giudice margini di valutazione delle esigenze cautelari del caso concreto.

Il risultato - in termini di principio affermato dalla Corte - può in taluni casi essere tanto valido (nel senso di risolvere la possibile frizione con i valori costituzionali) quanto quello di una sentenza di accoglimento .

Il problema delle sentenze interpretative di rigetto è che restano per lo più sconosciute agli operatori del diritto, in sede di merito, ma talora anche di legittimità.

Bisogna allora vigilare perché la giurisprudenza si adegui all'interpretazione della norma censurata data dalla Corte Costruzionale - talvolta l'unica che eviti la violazione dei principi costituzionali - e, nel caso ciò non avvenga, sollevare nuovamente la questione sulla base del diritto vivente formatosi.

2)

Sentenze con moniti, auspici, inviti, ecc.

Sentenza 138/2024 su art 74 309/1990

Ha ritenuto tuttavia non costituzionalmente adeguata la soluzione proposta dal giudice rimettente

Minimo edittale dell'art. 74 co. 1 e co. 2 DPR 309/1990 irragionevole per divario rispetto al 74 co. 6 DPR 309/1990

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

La Corte ha ritenuto sussistente la criticità evidenziata dal giudice remittente

Non può disconoscersi che, in rapporto alla fattispecie criminosa dell'associazione finalizzata al narcotraffico, si registri una fenomenologia, in termini di "frattura sanzionatoria" tra ipotesi "ordinaria" e ipotesi "lieve" del reato, analoga a quella che questa Corte ha censurato con la sentenza n. 40 del 2019 relativamente ai delitti di cui all'art. 73 t.u. stupefacenti. Lo iato tra le pene minime previste dai commi 1 e 2 dell'art. 74 t.u. stupefacenti e quelle massime stabilite dal successivo comma 6 è persino più ampio di quello che ha dato luogo alla citata pronuncia, sia in termini assoluti (il differenziale è, infatti, di tredici anni per i soggetti "apicali" e di cinque per i partecipanti "semplici"), sia in termini proporzionali, almeno quanto ai soggetti "apicali" (per i quali il minimo edittale della fattispecie "ordinaria" è pari quasi al triplo del massimo della fattispecie "lieve"), mentre con riguardo ai partecipanti "semplici" il rapporto tra le due grandezze è identico a quello ritenuto allora non costituzionalmente tollerabile (l'una è il doppio dell'altra). [...]

Nel caso in esame, tale soluzione non può, tuttavia, consistere nell'auspicato allineamento dei minimi edittali della fattispecie "maior" ai massimi della "minor".

Una soluzione di tal fatta venne scartata da questa Corte già con riferimento al delitto di cui all'art. 73, comma 1, t.u. stupefacenti. Si rilevò, infatti, come alla continuità nella progressione dell'offesa non debba necessariamente corrispondere una continuità della risposta sanzionatoria, ben potendo la tenuità o levità del fatto «essere [...] prese in considerazione dal legislatore a diverso titolo e con effetti che possono determinare "spazi di discrezionalità discontinua" nel trattamento sanzionatorio». Una simile discontinuità può corrispondere «a una ragionevole esigenza di politica criminale volta a esprimere, attraverso un più mite trattamento sanzionatorio, una maggiore tolleranza verso i comportamenti meno lesivi e, viceversa, manifestare una più ferma severità, con sanzioni autonome più rigorose, nei confronti di condotte particolarmente lesive» (sentenza n. 179 del 2017).

Auspicio di un intervento del legislatore (sulla scorta del precedente della sentenza 40 del 2019, a sua volta emessa a seguito del "pressante auspicio" di cui alla sentenza 179 del 2017)

"Questa Corte non può fare a meno, peraltro, di auspicare un sollecito intervento del legislatore che valga a rimuovere l'anomalia sanzionatoria riscontrabile in subiecta materia.

Serve uno sforzo di fantasia per rinvenire nell'ordinamento un parametro adeguato cui ancorare il possibile minimo edittale

Argomento mobile

Per scartare la soluzione suggerita dal giudice rimettente (allineare il minimo edittale della fattispecie più grave al massimo edittale della fattispecie meno grave) la Corte sottolinea che tale soluzione era già stata scartata per la fattispecie di cui all'art. 73 co. 5 con la sentenza 179/2017

Forse è anche possibile riproporre la stessa soluzione già respinta perché la Corte potrebbe anche cambiare avviso : a mio modesto avviso, infatti, il ragionamento seguito nella sentenza 138/2024 non pare del tutto corretto.

In realtà, nella sentenza 179/2017 la Corte ancora ragionava in termini di necessità di una soluzione a rime obbligate o costituzionalmente necessaria. Quindi riteneva inammissibile la qlc non perché la soluzione dell'allineamento non fosse costituzionalmente adeguata ma solo perché non era costituzionalmente necessaria.

Vero è che le rilevate differenze tra i due reati non giustificano salti sanzionatori di entità così rilevante come quello attualmente presente nei diversi commi dell'art. 73. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dai rimettenti, a tale incongruenza può porsi rimedio attraverso una pluralità di soluzioni tutte costituzionalmente legittime. Sicchè, la determinazione del minimo edittale per il fatto non lieve ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, in misura pari al massimo edittale del fatto lieve ex art. 73, comma 5, dello stesso decreto, non costituisce l'unica soluzione in armonia con la Costituzione.

Ormai invece la Corte ragiona in termini di soluzione costituzionalmente adeguata, per cui il citato allineamento del minimo della fattispecie più grave al massimo della fattispecie più lieve forse potrebbe costituire una soluzione costituzionalmente adeguata

Il numero di QLC è in calo

Nel 2023 170 ordinanze di rimessione; nel 2013 287 ordinanze di rimessione; nel 2008 446 ordinanze di rimessione; nel 2007 857 ordinanze di rimessione

Negli ultimi anni il Legislatore ha adottato testi di legge più rispettosi dei valori e principi costituzionali?

O forse, vagliando le norme di legge alla stregua di principi e valori sanciti anche a livello eurounitario, i giudici hanno sollevato numerose questioni incidentali dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Ue, o addirittura, sussistendone i presupposti, hanno disapplicato direttamente la norma nazionale ritenuta non rispettosa

Perché il numero delle QLC è in calo?

a) Perché quest'intervento?

Forse i giudici sono soverchiati dal numero dei fascicoli

Forse magistrati e avvocati sono meno propensi a mettere in discussione le norme di legge alla stregua dei principi costituzionali e sovranazionali

Forse si nutre poca fiducia nel possibile esito delle QLC e quindi nell' utilità dell'investimento di risorse (tempo ed energie) necessario per sollevare una QLC

O forse no...

Forse di fronte a situazioni di sospetta incostituzionalità si fa talora ricorso a scappatoie: assoluzione ex art. 131 bis c.p., riconoscimento delle attenuanti generiche per mitigare il trattamento sanzionatorio

La Corte Costituzionale non può intervenire autonomamente; senza un giudice che sollevi una qlc, non può operare (salvo i casi di ricorso in via principale o i rari casi in cui sollevi una qlc dinanzi a se stessa).

La diminuzione delle QLC è un dato positivo o costituisce una criticità?

Se la Corte Costituzionale non può intervenire, viene meno uno dei principali presidi previsti a tutela della Costituzione e quindi dei valori costituzionali

3)

Progressivo affinamento delle questioni (o aggiustamento della mira): si tratta di "scegliere la strada giusta per andare a Corte"

Rapina. Plurime qlc che nascono dalla percezione della eccessività delle pene comminate dall'art. 628 c.p. per le fattispecie più frequenti di rapina impropria.

Sentenza 190/2020 dichiara non fondata la qlc del 628 co. 2 (equiparazione tra rapina propria e rapina impropria)

Sentenza 260/2022 dichiara non fondata la qlc del 628 co. 2 (equiparazione, nell'ambito della rapina impropria, del fatto commesso per conseguire il possesso della cosa e del fatto commesso per conseguire l'impunità)

Sentenza 86/2024 ha accolto la qlc avente ad oggetto l'art. 628 co 2 nella misura in cui non prevede attenuante per fatto di lieve entità (nel frattempo introdotta per il reato di estorsione dalla sentenza 120/2023). In via consequenziale la Corte ha dichiarato illegittimo anche il 628 co 1 nella parte in cui non prevede analoga attenuante.

Sono prevedibili ulteriori sviluppi in materia in relazione a fattispecie contigue

Mi piace pensare a questo interagire di più giudici come ad una sorta di percorso collettivo, di scrittura di gruppo, in cui eventualmente si possano inserire anche accademia e avvocatura.

Talvolta la stessa Corte, nel dichiarare non fondata o inammissibile una questione, pare fornire indicazioni ai fini di un'eventuale riproposizione della questione.

4)

Una Qlc può comunque smuovere le acque, dando origine o contribuendo a rianimare un dibattito (magari sopito) su temi fondamentali.

Ad es. nel corso di un incontro svoltosi la scorsa estate in relazione alle condizioni carcerarie e ai suicidi in carcere, un collega ha ventilato l'idea di una possibile qlc circa l'istituzione di un numero massimo di detenuti in carcere in relazione alla capienza degli istituti

I Tribunali di Sorveglianza rimettenti censuravano l'art. 147 c.p. nella parte in cui non prevede,
oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio
facoltativo dell'esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità (dovute al sovraffollamento carcerario).

Una questione simile è stata già affrontata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 279 del 2013

La Corte, rilevata l'effettività della criticità denunciata, dichiarava tuttavia la questione inammissibile (in ragione della pluralità delle soluzioni prospettabili e difettando quindi una soluzione "a rime obbligate"), formulando tuttavia un monito al legislatore

7.2.- [...] Come ha rilevato fondatamente la sentenza Torreggiani, considerate le dimensioni strutturali del sovraffollamento carcerario in Italia è facile immaginare che le autorità penitenziarie non siano sempre in grado di dare esecuzione alle decisioni dei magistrati di sorveglianza e di garantire ai reclusi condizioni detentive conformi alla CEDU. Perciò deve riconoscersi che il sovraffollamento carcerario può nella realtà assumere dimensioni e caratteristiche tali da tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità e da rendere al tempo stesso impraticabili i rimedi "interni" di cui si è parlato. In questi casi occorre un rimedio estremo, il quale, quando non sia altrimenti possibile mediante la ordinarie misure
dell'ordinamento penitenziario, permetta una fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario, eventualmente correlata all'applicazione nei suoi confronti di misure sanzionatorie e di controllo non carcerarie.

8.- Riconosciute, dunque, nei limiti indicati, l'effettiva sussistenza del vulnus denunciato dai rimettenti e la necessità che l'ordinamento si doti di un rimedio idoneo a garantire la fuoriuscita dal circuito carcerario del detenuto che sia costretto a vivere in condizioni contrarie al senso di
umanità, le questioni sollevate dai tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano risultano, tuttavia, inammissibili per la pluralità di soluzioni normative che potrebbero essere adottate, pluralità che fa escludere l'assento carattere "a rime obbligate" dell'intervento additivo sull'art. 147 cod. pen. Oltre al mero rinvio dell'esecuzione della pena, sono, infatti, prospettabili altri tipi di rimedi "preventivi", come, ad esempio, quelli modellati sulla misure previste dagli artt. 47 e seguenti dell'ordinamento penitenziario, ad alcune delle quali si è fatto riferimento nel dibattito seguito alla sentenza Torreggiani, misure che per ovviare alla situazione di invivibilità derivante dal sovraffollamento carcerario potrebbero essere adottate dal giudice anche in mancanza delle condizioni oggi tipicamente previste. In particolare potrebbe ipotizzarsi un ampio ricorso alla detenzione domiciliare, sempre che le condizioni personali lo consentano, o anche ad altre misure di carattere sanzionatorio e di controllo diverse da quella attualmente prevista, da considerare forme alternative di esecuzione della pena. E da ritenere infatti che lo stesso condannato potrebbe preferire misure del genere e non avere interesse a un rinvio come quello prospettato dai rimettenti, che potrebbe lasciare a lungo aperta la sua vicenda esecutiva.

D'altra parte, anche a seguire l'impostazione dei giudici rimettenti, potrebbe essere necessaria la definizione di criteri in base ai quali individuare il detenuto o i detenuti nei cui confronti il rinvio può essere disposto, in modo da tenere anche conto delle esigenze di "difesa sociale", richiamate nelle ordinanze di rimessione.

Da vari punti di vista, dunque, risulta la pluralità di possibili
configurazioni dello strumento normativo occorrente per impedire che si protragga un trattamento detentivo contrario al senso di umanità, in violazione degli artt. 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione quest'ultimo all'art. 3 della CEDU, e a fronte di tale
pluralità, è «rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario» (sentenza n. 23 del 2013) comporta una dichiarazione di inammissibilità delle questioni.

Nel dichiarare l'inammissibilità «questa Corte deve tuttavia affermare come non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia» (sentenza n. 23 del 2013).

5)

Da ultimo Sollevare una qlc costringe comunque il giudice (o il difensore o il Pm) ad interrogarsi sui beni giuridici sottostanti alle norme incriminatrici, sui valori costituzionali, sul relativo contemperamento

Spesso il lavoro del giudice di merito si riduce ad accertare il fatto e ad applicare la norma come evincibile dal dato letterale, previa una breve ricerca giurisprudenziale. (spesso solo sulle massime), il tutto sempre con un occhio alla durata del processo, alle statistiche su pendenze e definizioni, agli obiettivi di smaltimento, al rispetto delle scadenze, ecc.

Questo in un contesto in cui spesso le norme sono irragionevoli, sono dettate più pensando alla pancia dell'opinione pubblica che ai valori costituzionali che entrano in gioco, inseguendo emergenze vere o solo presunte.

In un certo senso, interrogarsi sulla legittimità costituzionale di una norma ed eventualmente sollevare una qlc aiuta, a prescindere dal relativo esito, a scongiurare il rischio di burocratizzazione dell'attività giurisdizionale.

Argomento mobile

Ogni qlc - per quanto non fondata o inammissibile - conduce ad una pronuncia della Corte, che resta e s'inserisce in un sistema, potendo poi costituire un precedente o comunque un punto di riferimento per successive pronunce.

Quest'intervento non vuole essere una rassegna tecnica delle varie tipologie di sentenze della Corte Costituzionale e dei relativi effetti. Non ho le competenze necessarie, né un interesse in tal senso

Vuole piuttosto essere un intervento di taglio pratico, volto a motivare gli operatori (giudici , ma anche avvocati e pm) rispetto alla proposizione di nuove qlc in funzione di difesa dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione

b) Premessa.

6)

La vicenda dell'art. 18 co. 3 TULPS (R.D. 773/1931)

Art. 18. (Art. 17 T. U. 1926).

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contraventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alla riunioni elettorali.

L'art 18 è stato già oggetto in passato di plurime pronunce della corte.

La sentenza 9 del 1956 (e poi le ordinanze 27/1956, 31/1956, 32/1956, 86/1957, 87/1957, 88/1957, 89/1957, 90/1957, 10/1960) esclude la violazione dell'art. 17 Cost.

"L'art. 18 del Testo unico delle leggi di p.s., in base al rilievo che l'art. 17 della Costituzione non fa menzione di pena alcuna per i promotori della riunione che non abbiano dato preavviso, mentre tale sanzione è prevista nell'art. 18 del citato testo unico.

Siffatta questione è assolutamente priva di ogni giuridico fondamento.

È normale che il precetto costituzionale non copra, per tutta la sua estensione, la materia regolata dalle norme ad essa sottordinate nella scala dei valori normativi. L'art. 17 della Costituzione, per le riunioni in luogo pubblico - come chiaramente risulta da tutti i lavori preparatori -, è confermativo della disciplina preesistente. Pertanto la sanzione penale contenuta nell'art. 18 del T.U. delle leggi di p.s., nella parte che si riferisce alle riunioni in luogo pubblico, integra e completa, sotto il relativo profilo, la disposizione costituzionale, non essendo nemmeno pensabile che il precetto costituzionale possa, se veramente se ne vuole il rispetto, essere sprovvisto di sanzione."

La sentenza 27 del 1958

dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nell'art. 18 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.

La sentenza 90 del 1970

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, del TULPS 31, n. 773, nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma;

dichiara non fondata la questione per chi prenda solo la parola (senza promuovere) pur nella consapevolezza dell'omissione del preavviso

La sentenza 51 del 1975

dichiara non fondata la questione per chi prenda solo la parola (senza promuovere) pur nella consapevolezza dell'omissione del preavviso

La sentenza 160 del 1976

dichiara non fondata la questione relativa al termine dilatorio di tre giorni

La sentenza 11 del 1979

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma terzo (secondo periodo) TULPS, nella parte in cui prevede la incriminazione di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma

Presented with xmind